



[http:// www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)

L'appropriazione illegale del Territorio Libero di Trieste

“Seconda Parte su Tre”

“Analisi del Trattato di Osimo del 1975”

L'analisi giuridica del Trattato di Osimo è suddivisa in 3 parti:

- Prima Parte: “I retroscena segreti del Trattato di Osimo del 1975”
- Seconda Parte: “Analisi del Trattato di Osimo del 1975” No. 24848
- Terza Parte: “Analisi dell'Accordo Economico di Osimo del 1975” No. 24849



Firma del Trattato di Osimo (Ancona) 10 novembre 1975

Prefazione:

La “Seconda Parte” dell'analisi del Trattato di Osimo spiega perché questo trattato non può essere considerato valido per la giurisdizione internazionale.

Come già analizzato nell'articolo “l'Oscureamento della Nazione Internazionale di Trieste”, il “Memorandum of Understanding di Londra del 5 ottobre 1954 (MoU)” non può essere considerato un accordo internazionale valido, in quanto sancisce di fatto un'OCCUPAZIONE MILITARE, da parte dell'Italia e Jugoslavia, della corporazione di Stati sovrani denominati Territorio Libero (TLT) e Porto Libero di Trieste (PLT) che compongono insieme l'unica Nazione Internazionale sovrana al mondo che è statutariamente DEMILITARIZZATA, ovvero la sicurezza viene garantita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Questa OCCUPAZIONE MILITARE da parte dell'Italia e Jugoslavia poteva essere eventualmente giustificata dal periodo storico della “Guerra Fredda” che era diventata concreta con l'istituzione del “Patto di Varsavia” firmato il 14 maggio 1955 che contrastava il “Trattato Nord Atlantico NATO (North Atlantic Treaty Organization)”. Di fatto questa guerra di mero dispiegamento di armi nucleari, creò la “Cortina di Ferro”

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato
Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy
Phone (ITA) +39-366-2643359
Phone (SLO) +386-641-881495





che suddivise l'Europa in due blocchi. Tuttavia la "Guerra Fredda" è finita convenzionalmente con la caduta del "Muro di Berlino" in data 9 novembre 1989, e definitivamente con lo scioglimento del "Patto di Varsavia" il 31 marzo 1991.

L'ACCORDO DI OSIMO del 10 novembre 1975 si basa fondamentalmente su tale Memorandum of Understanding del 1954, e dimostra solamente un stolto tentativo da parte della Jugoslavia e Italia, che avevano il compito unicamente di amministrare civilmente la Nazione Internazionale di Trieste (TLT/PLT) demilitarizzata, di appropriarsi illegalmente del territorio della stessa.

Vista la situazione attuale (2011), la scelta di consegnare nel 1954 l'amministrazione della Nazione Internazionale di Trieste (TLT/PLT) ai stati confinanti, ha creato un notevole danno umanitario e socio culturale alla popolazione autoctona ovvero ai cittadini originari del TLT, ed un danno economico commerciale a scapito di tutte le nazioni del mondo per quanto riguarda l'amministrazione italiana per il Porto Libero di Trieste (PLT).

Vista la "Prima Parte" ovvero l'intervista del 15.11.2010 fatta all'allora mediatore segreto per la parte jugoslava/slovena Boris Šnuderl, che spiega già da sé che questo trattato siglato ad Osimo nel 1975 è un "TRATTATO TRUFFA" ci poniamo la lecita domanda: "Come è stato possibile la stipula e registrazione a livello internazionale del TRATTATO DI OSIMO ?"

Il ComitatoPLT commenta questo PSEUDO TRATTATO unicamente in virtù che i cittadini del TLT e tutti i popoli che fanno parte dell'ONU possono rendersi conto della truffa fatta ai danni dei medesimi per tramite di un accordo che aiuta la criminalità organizzata italiana, jugoslava e locale triestina a sfruttare in malafede per propri fini di potere e lucro ciò che era nato nel 1947 per essere a beneficio per tutto il mondo come analizzato nell'articolo "La Nascita della Nazione Internazionale di Trieste".

Questa analisi si compone in quattro sezioni:

1. RATIFICA 1977 (per l'Italia)
2. TRATTATO DI OSIMO 1975
3. LETTERE DI SCAMBIO
4. ATTO FINALE

Nota: I commenti sono a cura del ComitatoPLT ed evidenziate in colore blu

Sezione I RATIFICA 1977

Legge 14 marzo 1977 n. 73

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
 - a) il trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi dieci allegati;
 - b) l'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





relativi quattro allegati;

c) l'atto finale firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 relativo ai due strumenti internazionali sopraindicati;

d) uno scambio di lettere concernente la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia sulla base delle disposizioni dell'articolo 3 del trattato di cui alla lettera a) del presente articolo.

2. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'atto finale compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 1.

...ecc. ecc.

Si omette la carta topografica dell'allegato IV.

Si omettono gli allegati V, VI, VII, VIII, IX e X

Data a Roma, addì 14 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - LATTANZIO - GULLOTTI - DONAT-CATTIN - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.

Commento: L'originale Ratifica e richiamabile al link "Ratifica Osimo Legge 14 marzo 1977 n. 73" <http://www.triestfreeport.org/wp-content/uploads/2010/02/Ratifica-Osimo-Legge-14-marzo-1977-n.-731.pdf> . Siccome nella ratifica italiana vengono richiamati solamente 6 (sei) lettere di scambio ovvero dall'allegato V a X concernente il Trattato ovvero vedi l'Articolo 1.d) più sopra che parla di "uno scambio di lettere concernente la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia sulla base delle disposizioni dell'articolo 3 del trattato..", visto però che nella versione inglese depositata all'ONU, vedi link "orig. Treaty OSIMO 75, part 1" <http://www.triestfreeport.org/wp-content/uploads/2010/09/orig.-Treaty-OSIMO-1975.pdf> , ci sono 7 lettere con rispettive risposte, ovvero manca l'allegato XI, non si capisce se quest'ultima lettera é stata ratificata oppure no. Tale richiamo non è di poco conto in quanto in quest'ultima lettera si parla di violazioni palesi all'articolo 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nei confronti dei cittadini originari del TLT.

Sezione II

TRATTATO DI OSIMO 1975

1987 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 73

No. 24848

ITALIA
e
JUGOSLAVIA

Trattato sulla delimitazione della frontiera per la parte non indicata come tale nel

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





**TRATTATO DI PACE con l'ITALIA del 10 febbraio 1947 (con allegati, scambi di lettere e atto finale).
Firmato a Osimo, Ancona, il 10 novembre 1975**

*Testo autentico del Trattato, allegati I e III, scambio di lettere e atto finale: Francese.
Testo autentico degli allegati II e IV: Italiano.
Registrato dall'Italia il 9 Luglio 1987.*

**TRATTATO
tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di jugoslavia**

Le Parti contraenti,

- convinte che la cooperazione pacifica e le relazioni di buon vicinato fra i due Paesi ed i loro popoli corrispondono agli interessi essenziali dei due Stati,
- considerando che gli Accordi che esse hanno concluso finora hanno creato condizioni favorevoli allo sviluppo ulteriore ed all'intensificazione delle relazioni reciproche,
- convinte che la eguaglianza fra Stati, la rinuncia all'impiego della forza ed il rispetto conseguente della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere, il regolamento pacifico delle controversie, la non ingerenza negli affari interni degli altri Stati, il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà, unitamente all'applicazione in buona fede di ogni obbligo internazionale, rappresentano la base della salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale e dello sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati,

*Commento: si legge "il rispetto conseguente della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere" e ancora "...la non ingerenza negli affari interni degli altri Stati, il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà, unitamente all'applicazione in buona fede di ogni obbligo internazionale..", ma allora con quale criterio questo Trattato bilaterale cancella l'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia stabilito e **firmato da 21 nazioni incluso la Jugoslavia e l'Italia** che sancisce testualmente all'Articolo 21:*

*"1. In virtù del presente articolo viene costituito il Territorio Libero di Trieste, la cui estensione e delimitata dal Mare adriatico e dalle frontiere definite agli articoli 4 e 22 del presente Trattato. **Il Territorio Libero è riconosciuto dalle Potenze alleate ed associate e dall'Italia, le quali convengono che la sua integrità e la sua indipendenza verranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.***

*2. **La sovranità dell'Italia sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, come definito più sopra, avrà termine a partire dal momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.***

Specificazione al paragrafo 2: Il Trattato è stato firmato in data 10 Febbraio 1947 ed è entrato in vigore GENERALE (per tutte le nazioni menzionate) il 15 Settembre 1947. Gli Allegati VI , VII e VIII ovvero il TERRITORIO LIBERO di TRIESTE incluso lo Strumento per il Regime Provvisorio dello stesso, e il PORTO LIBERO di TRIESTE sono stati votati (registrati) come nazioni appartenenti alle Nazioni Unite in data 10 gennaio 1947. Perciò il TLT e PLT erano, un mese prima della firma, e sette mesi prima dell'entrata in vigore del Trattato di Pace, già dichiarate NAZIONI SOVRANE

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato
Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy
Phone (ITA) +39-366-2643359
Phone (SLO) +386-641-881495





3. Dal momento in cui la sovranità italiana è terminata, il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità alle disposizioni di uno Strumento di regime provvisorio, stabilito dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Questo Strumento resterà in vigore sino alla data che verrà fissata dal Consiglio di Sicurezza per l'entrata in vigore dello Statuto Permanente, che sarà approvato dallo stesso Consiglio di Sicurezza. A decorrere da quella data il Territorio Libero sarà governato dallo Statuto Permanente. I testi dello Statuto Permanente e lo Strumento per il Regime Provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e VII.

5. L'Italia e la Jugoslavia si impegnano di dare al Territorio Libero di Trieste tutte le garanzie indicate nell'Allegato IX."

- confermando la loro lealtà al principio della protezione la più ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici che deriva dalle loro Costituzioni e dai loro ordinamenti interni e che ciascuna delle due Parti realizza in maniera autonoma, ispirandosi anche ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e dei Patti Universali dei Diritti dell'Uomo,

Commento: Si legge “- confermando la loro lealtà al principio della protezione la più ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici che deriva **dalle loro Costituzioni e dai loro ordinamenti interni**..” il che significa che i signori parlano delle **loro Costituzioni e ordinamenti interni (Italia e Jugoslavia) e non dello Statuto Permanente del TLT ex Allegato VI del Trattato di Pace del 1947, che è uno Statuto che non prevede due etnie, bensì tantissime etnie** per il territorio in questione ovvero anche l'etnia greca, ungherese, tedesca, austriaca, ebrea, slovacca, ceca, russa, inglese, francese ecc. ecc. senza contare le religioni più svariate basta vedere i luoghi di culto diversi che coesistono nel TLT.

Poi si legge “..**ispirandosi anche ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e dei Patti Universali dei Diritti dell'Uomo,**” il che significa che i Governi d'Italia e Jugoslavia si ispirano in niente di meno che quanto segue

“CARTA DELLE NAZIONI UNITE

Firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945

Noi, popoli delle Nazioni Unite,

decisi

a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,

a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,

a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, e per tali fini

a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo deciso di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.”

Visto quanto che scrive nei primi passi la Carta delle Nazioni Unite sorge automaticamente la domanda **cosa volevano questi due Stati (Jugoslavia e Italia) nella Nazione Internazionale di Trieste (TLT/PLT) ?** che è uno Stato sovrano con proprio Statuto che è stato creato e riconosciuto dalle Nazioni Unite per

- *salvare le future generazioni dal flagello della guerra*
- *riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo*
- *eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole*
- *creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti*
- *promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà*
- *praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale*
- *assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune*
- *impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli*

- animate dal desiderio di manifestare attraverso il presente Trattato l'intenzione comune di intensificare, nell'interesse dei due Paesi, i rapporti esistenti di buon vicinato e di cooperazione pacifica,

Commento: Cosa può interessare alla Nazione Internazionale di Trieste (TLT/PLT) *“l'interesse dei due Paesi”* dei *“rapporti esistenti di buon vicinato e di cooperazione Pacifica”* tra l'Italia e la Jugoslavia? Niente, in quanto il TLT è una nazione che deve essere d'esempio per un buon vicinato per tutte le nazioni del mondo perciò non si capisce come mai queste due nazioni (Italia e Jugoslavia) si sono permesse di occupare militarmente il TLT per risolvere i loro problemi di buon vicinato.

- convinte parimenti che ciò contribuirà al rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa,

Commento: Chi sa quanto importanti che devono essere la Jugoslavia e l'Italia per essere *convinti* di contribuire *“al rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa,”* privando la Nazione Internazionale di Trieste di poter svolgere il suo ruolo d'intermediario per lo sviluppo economico, per il progresso socioculturale, per i diritti umani e per la sicurezza internazionale.

Si ricorda che **la Jugoslavia e l'Italia** in data 1 agosto 1975, ovvero **2 mesi e 10 giorni prima della firma del Trattato di Osimo, hanno solennemente firmato ad Helsinki, per mano di Aldo Moro, “l'ATTO FINALE della CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato
Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy
Phone (ITA) +39-366-2643359
Phone (SLO) +386-641-881495





COOPERAZIONE IN EUROPA” che cita all’Articolo 1,a):

- I. ***Eguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla sovranità***
- II. ***Non ricorso alla minaccia o all'uso della forza***
- III. ***Inviolabilità delle frontiere***
- IV. ***Integrità territoriale degli Stati***
- V. ***Composizione pacifica delle controversie***
- VI. ***Non intervento negli Affari Interni***
- VII. ***Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo***
- VIII. ***Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli***
- IX. ***Cooperazione fra gli Stati***
- X. ***Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale***

Leggendo quanto accordato tra la Jugoslavia e l'Italia nel Trattato di Osimo si può dedurre solamente che i rappresentanti dei rispettivi governi cerano alla CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA, ma probabilmente dormivano, visto che dopo 2 mesi violavano deliberatamente questo Accordo nei punti “I, II, III, IV, V e VI” concordandosi bilateralmente sull’appropriazione illegale del TLT e violando i punti “VII, VIII, IX e X” con l’inaudita discriminazione nei confronti dei cittadini originari del TLT.

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, per la parte che non è indicata come tale nel Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, è descritta nel testo di cui all'Allegato I e tracciata sulla carta di cui all'Allegato II del presente Trattato.

In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e la carta, farà fede il testo.

Commento: Si legge “*La frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, per la parte che non è indicata come tale nel Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947,..*” cosa vuol dire questa affermazione?

Per capire meglio, se l'Italia insieme alla Jugoslavia vogliono cambiare il confine tra i loro Stati (per esempio a Gorizia) questo è possibile con un Trattato bilaterale come questo del 1975, se invece vogliono cambiare il confine di un'altra nazione ovvero quello della Nazione Internazionale di Trieste (TLT/PLT) che non è, ne Italia e nemmeno Jugoslavia per appropriarsi del territorio di questa nazione, allora devono presentare tale proposta al Consiglio di Sicurezza.

Perché ?

Il Territorio Libero e Porto Libero di Trieste, che compongono la Nazione Internazionale di Trieste, sono riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto approvate con la 16° Risoluzione del Consiglio di Sicurezza il 10 gennaio 1947 e perché lo stesso Consiglio di Sicurezza è garante dell'integrità territoriale, neutralità e demilitarizzazione di questa corporazione di due Stati (vedi Trattato di Pace con l'Italia, articolo 21 e Statuto Permanente del TLT, Allegato VI, artt. 1-3).

Tale riconoscimento è dovuto al fatto storico riconducibile all'epoca dell'Impero Austro-Ungarico nel quale il Kronland Triest era riconosciuto come Città-Stato incorporato nello stesso Impero in egual maniera come tutte le altre nazioni che ne facevano parte.

Con l’annullamento del Trattato di Rapallo (1920) per mezzo dell’Articolo 1 del Trattato di Pace con l’Italia 1947 si pose fine alle pretese territoriali da parte italiana e jugoslava scaturite dall’allora annessione di Trieste al Regno d’Italia e poi all’Italia Fascista (come anche

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





l'annessione alla Germania Nazista 1943-45) per restituire questa nazione multi-etnica alla popolazione autoctona triestina.

Insomma, **NESSUN SINGOLO STATO OPPURE GRUPPO DI STATI PUO' MODIFICARE I CONFINI DELLA NAZIONE INTERNAZIONALE DI TRIESTE (TLT/PLT), NE ORA, NE MAI !!!**

Articolo 2

La frontiera fra i due Stati nel Golfo di Trieste è descritta nel testo di cui all'Allegato III e tracciata sulla carta di cui all'Allegato IV del Trattato.

In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e la carta, farà fede il testo.

Commento: Anche per i confini delle acque territoriali della Nazione Internazionale di Trieste vale quanto sopra (vedi anche "Allegato V, Lettere di Scambio").

I confini terrestri e marittimi della Nazione Internazionale di Trieste, tutt'oggi in vigore, sono descritti nel Trattato di Pace con l'Italia 1947, negli Articoli, 4, 11 e 22 e mappati nell'Allegato I.

Articolo 3

La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il 10 giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla legge dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovi nei territori dell'una o dell'altra delle Parti.

Commento: Si legge "*La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947..*", ma che "*cittadinanza*" avevano queste non meglio precisate "*persone*" che "*avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947*" e in "*data 10 giugno 1940 erano cittadini italiani*"?

All'evidenza dell'affermazione si tratta di *persone* che erano prive di una cittadinanza dal 10 febbraio 1947 al 10 novembre 1975 ovvero per 28 anni e 9 mesi !!! Naturalmente questo è un assurdo e perciò ci permettiamo di definirle come per legge, vedi Trattato di Pace con l'Italia 1947, Allegato VI, Articolo 6:

"1. Cittadini italiani che erano residenti il 10 giugno 1940 nel area compresa nei confini del Territorio Libero, e i loro figli nati dopo questa data, saranno cittadini originari del Territorio Libero con tutti i diritti civili e politici. Dopo essere diventati cittadini del Territorio Libero perderanno la loro cittadinanza italiana."

Inoltre si ricorda l'Articolo 15 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

1. *Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.*
2. *Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.*

Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente avranno facoltà di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato VI del presente Trattato.

Commento: Si legge "*Le persone che fanno parte del gruppo etnico...*" il che significa che i Stati firmatari di questo Trattato decidono con valutazione *etnica* per la popolazione dei "**cittadini originali del Territorio Libero con tutti i diritti civili e politici**" di "*trasferirsi*"

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)

[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)

[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato

Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy

Phone (ITA) +39-366-2643359

Phone (SLO) +386-641-881495





rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato VI del presente Trattato.”

E' quali sono le “..condizioni previste dallo scambio di lettere..”?

Le *lettere di scambio* inerenti a questo articolo (vedi più sotto le lettere Allegato VI ovvero Ib e IIb) sono alquanto inquietanti poiché citano testualmente: **“Entro tre mesi dalla data in cui essi hanno ricevuto la notifica della loro liberazione dalla nazionalità jugoslava, tali persone devono lasciare il territorio del Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e si considera che hanno perso la Nazionalità Jugoslava a partire dalla data in cui si trasferiscono.”** e la risposta da parte italiana **“Entro tre mesi dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione di notifica che gli sarà garantita la nazionalità jugoslava, tali persone devono lasciare il territorio della Repubblica Italiana e si considera che esse hanno perso la cittadinanza italiana a partire dalla data in cui si muovono.”**

Anche qui una palese violazione della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI che cita testualmente:

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 13

- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.*
- 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.*

Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sarà tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o dell'altro coniuge.

Commento: Mancassi altro, vedi la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Articolo 16

- 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.*
- 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.*
- 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.*

I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori in conformità con la normativa di diritto privato applicabile in materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Commento: L'Articolo 3 di cui sopra non può essere definito solamente una “discriminazione razziale” bensì deve essere considerato come “pulizia etnica” nei confronti della popolazione autoctona e multietnica del TLT.

Articolo 4

I due Governi concluderanno, al più presto possibile, un Accordo relativo ad un indennizzo globale e forfettario, che sia equo ed accettabile dalle due Parti, dei beni, diritti ed interessi delle persone fisiche e giuridiche italiane, situati nella parte del territorio indicata all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, compresa nelle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, che hanno fatto oggetto di misure di nazionalizzazione o di

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)

[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)

[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato

Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy

Phone (ITA) +39-366-2643359

Phone (SLO) +386-641-881495





esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità militari, civili o locali jugoslave a partire dalla data dell'ingresso delle Forze Armate Jugoslave nel suddetto territorio.

A tale fine, i due Governi inizieranno negoziati entro il termine di due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Nel corso di questi negoziati, i due Governi esamineranno con spirito favorevole la possibilità di lasciare, in un certo numero di casi, agli aventi diritto che ne faranno domanda entro un termine da stabilire, la libera disponibilità dei beni immobili sopra menzionati i quali siano già stati affidati in uso o in amministrazione ai membri vicini della famiglia del titolare o in casi simili.

Commento: Come si evince i due Governi Jugoslavo e Italiano decidono arbitrariamente su espropriazioni ed indennizzi per i "beni immobili" dei cittadini originari del TLT che si trovano compresi "nelle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, che hanno fatto oggetto di misure di nazionalizzazione o di esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità militari, civili o locali jugoslave a partire dalla data dell'ingresso delle Forze Armate Jugoslave nel suddetto territorio."

Senza usare mezzi termini si parla in questo articolo di una appropriazione illegale delle case e terreni dei cittadini autoctoni della zona che è sotto controllo delle Autorità militari, civili o locali jugoslave.

Vediamo cosa che prevede la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI in merito a questo articolo:

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 17

1. **Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.**
2. **Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.**

Articolo 5

Al fine di regolare la materia delle assicurazioni sociali e delle pensioni di vecchiaia delle persone indicate all'articolo 3 del presente Trattato, le due Parti concluderanno appena possibile un Accordo relativo alle questioni che, secondo il Protocollo Generale del 14 novembre 1957, non sono già regolate dall'Accordo stipulato fra di esse in pari data.

A questo fine, i due Governi inizieranno negoziati entro un termine di due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Fino alla conclusione dell'accordo previsto al primo paragrafo di questo articolo, la salvaguardia degli interessi delle persone che attualmente godono di assicurazioni sociali o di

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





pensioni di vecchiaia, e che rientrano nel novero di quelle indicate all'articolo 3 del presente Trattato, è assicurata dalle misure che figurano all'Allegato IX del presente Trattato.

Commento: *“la materia delle assicurazioni sociali e delle pensioni di vecchiaia”* per i cittadini originari del TLT è stata regolata nel Trattato di Pace con l'Italia, nell'Allegato X, ancora nel 1947 ed il MoU del 1954 non ha cambiato queste disposizioni, perciò anche nel 1975 ovvero nel Trattato di cui parliamo queste disposizioni sono legalmente validi. Per esempio l'Allegato X ovvero le **DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARE RIGUARDANTI IL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE** cita all'Articolo:

1. Il Territorio Libero di Trieste riceverà senza pagamento i beni italiani statali o parastatali situati nel Territorio Libero.

Ai sensi del presente allegato, sono considerati come beni statali o parastatali: i beni e le proprietà dello Stato italiano, delle collettività pubbliche locali, delle istituzioni pubbliche e delle società ed associazioni che sono proprietà pubblica così come i beni e le proprietà che abbiano appartenuto al partito fascista o ad organizzazioni ausiliare di tale partito.

5. Il Territorio Libero sarà esentato dal pagamento del debito pubblico italiano, ma si assume i obblighi dello Stato italiano verso i titolari di tale debito che continueranno a risiedere nel Territorio Libero, o coloro che sono persone giuridiche che lasceranno la loro sede sociale od il loro stabilimento principale lì, nella misura in cui tali obblighi corrispondono a quella porzione di debito che è stata contratta prima del 10 giugno 1940 ed è attribuibile a lavori pubblici e servizi amministrativi civili a beneficio del detto territorio ma non direttamente o indirettamente attribuibile a scopi militari.

Qualsiasi giustificazione circa l'origine di tali titoli potrà essere domandata dai loro portatori. L'Italia ed il Territorio Libero determineranno attraverso accordi la parte del Debito Pubblico Italiano cui si riferisce il presente paragrafo ed i metodi da applicarsi per l'esecuzione di queste disposizioni.

7. L'Italia ed il Territorio Libero regoleranno mediante accordi speciali le condizioni in cui gli obblighi degli organismi italiani di assicurazioni sociali pubbliche o private, così come una parte proporzionale delle riserve accumulate da detti organismi, verranno trasferiti ad organismi analoghi del Territorio Libero.

Analoghi accordi conclusi tra il Territorio Libero e l'Italia così come tra il Territorio Libero e la Jugoslavia, regoleranno anche gli obblighi degli organismi di assicurazione sociale pubblici o privati la cui sede sociale trovasi nel Territorio Libero, nei riguardi dei titolari di polizze o di iscritti residenti rispettivamente in Italia o di un territorio ceduto alla Jugoslavia in esecuzione del presente Trattato.

Il Territorio Libero e la Jugoslavia regoleranno parimenti attraverso accordi analoghi gli obblighi degli organismi di assicurazione sociale pubblici o privati, la cui sede sociale si trovi nel territorio ceduto alla Jugoslavia in esecuzione al presente Trattato, nei riguardi dei titolari di polizze o di iscritti che risiedano nel Territorio Libero.

8. L'Italia sarà tenuta ad assicurare il pagamento delle pensioni civili o militari acquisite alla data di entrata in vigore del presente Trattato per servizi resi allo Stato italiano o per collettività pubbliche italiane, municipali o locali, da persone che – in virtù del presente Trattato – acquistano la cittadinanza del Territorio Libero; tale obbligo si estende ai diritti a pensione non ancora maturati. L'Italia ed il Territorio Libero regoleranno attraverso accordi le condizioni in cui tali obblighi verranno soddisfatti.

19. Qualsiasi controversia che potesse sorgere per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato sarà regolata nei modi previsti dall'art. 83 del presente Trattato.

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato
Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy
Phone (ITA) +39-366-2643359
Phone (SLO) +386-641-881495





Come si evince questo Trattato del 1975 vuole regolare la questione economica che era già regolata 28 anni prima. Ma perché ? Il motivo non può essere diverso che di questa maniera sia l'Italia sia la Jugoslavia non dovevano più rispondere ai legittimi diritti economici dei cittadini originari del TLT. Tuttavia si legge anche che controversie, che potrebbero sorgere, **saranno regolati dall'art. 83 del Trattato di Pace con l'Italia 1947**. Vediamo cosa cita questo articolo:

1. Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell'applicazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII, parte B, del presente Trattato, dovrà essere sottoposta ad una Commissione di Conciliazione, composta di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un rappresentante del Governo italiano, esercitanti le loro funzioni su una base di parità. Se entro tre mesi dal giorno in cui la controversia è stata sottoposta alla Commissione di Conciliazione, nessun accordo è intervenuto, ciascuno dei due Governi potrà chiedere che sia aggiunto alla Commissione un terzo membro, scelto di comune accordo tra i due Governi, tra i cittadini di un terzo paese. Qualora entro due mesi, i due Governi non riescano ad accordarsi sulla scelta di un terzo membro, i Governi si rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali provvederanno a designare il terzo membro della Commissione. Se gli Ambasciatori non riescono a mettersi d'accordo entro un mese sulla designazione del terzo membro, l'una o l'altra parte interessata potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.

2. Quando una Commissione di Conciliazione sia stata costituita ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, essa avrà giurisdizione su tutte le controversie che, in seguito, possano sorgere tra la Nazione Unita interessata e l'Italia, in sede di applicazione o di interpretazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII, Parte B, del presente Trattato ed eserciterà le funzioni ad essa devolute dalle dette disposizioni.

3. Ciascuna Commissione di Conciliazione determinerà la propria procedura, adottando norme conformi alla giustizia e all'equità.

4. Ciascun Governo pagherà gli onorari del membro della Commissione di Conciliazione ch'esso abbia nominato e di ogni agente ch'esso Governo possa designare per rappresentarlo davanti alla Commissione. Gli onorari del terzo membro saranno fissati mediante accordo speciale tra i Governi interessati e tali onorari, così come le spese comuni di ogni Commissione, saranno pagati per metà da ciascuno dei due Governi.

5. Le parti si impegnano a far in modo che le loro autorità forniscano direttamente alla Commissione di Conciliazione tutta l'assistenza che sarà in loro potere di fornire.

6. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

Insomma "Ogni controversia che possa sorgere... ..dovrà essere sottoposta ad una Commissione di Conciliazione, **composta di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un rappresentante del Governo italiano**, esercitanti le loro funzioni su una base di parità." e non ad un Trattato bilaterale che si appropria di diritti e benefici altrui. **Il Territorio Libero di Trieste è una delle Nazioni Unite**, perciò per regolare la questione in materia "delle assicurazioni sociali e delle pensioni di vecchiaia" **non basta che l'Italia e la Jugoslavia si facciano un Trattato tra di loro**, bensì **bisogna istituire una "Commissione di Conciliazione"** e per istituirla **bisogna integrare il soggetto principe della**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato
Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy
Phone (ITA) +39-366-2643359
Phone (SLO) +386-641-881495





controversia ovvero il Governo del Territorio Libero di Trieste !!!

Articolo 6

Le due Parti confermano la loro volontà di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione economica con l'obiettivo, in particolare, del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due Paesi.

A questo fine, esse hanno simultaneamente stipulato un Accordo sullo sviluppo della cooperazione economica.

Commento: Non si capisce bene se si parla *“del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due Paesi.”* ovvero Jugoslavia e Italia oppure del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni sulla frontiera con il TLT ?

“L' Accordo sullo sviluppo della cooperazione economica” è commentato nella Terza Parte della collana *“L'appropriazione illegale del Territorio Libero di Trieste”*.

Articolo 7

Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, il Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Ciascuna Parte ne darà comunicazione al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, al Governo degli Stati Uniti d'America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un termine di trenta giorni a partire dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Commento: Come già analizzato nell'articolo *“L'Oscuramento della Nazione Internazionale di Trieste”* sappiamo oggi che il *“Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954”* è una lettera d'intesa con un valore giuridico limitato in quanto crea una soluzione provvisoria per giustificare la Guerra Fredda iniziata in quell'epoca ed anche perché non prende in considerazione che l'integrità ed indipendenza della Nazione Internazionale di Trieste (TLT e PLT) viene assicurata unicamente dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Per capire che il Trattato si limita soltanto all'Italia e Jugoslavia basta citare il passo *“Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, il Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.”* pertanto risulta chiaro che per gli Stati Uniti d'America ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, che sono alla pari firmatari del MoU del 1954, quest'ultimo è tutt'ora valido.

Infatti si legge *“Ciascuna Parte ne darà comunicazione al Governo ecc....ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un termine di trenta giorni a partire dall'entrata in vigore del presente Trattato.”*

Leggendo all'inizio di questo Trattato si vede che lo stesso è stato firmato nel 1975, ma protocollato presso l'ONU nel 1987 ovvero **non “trenta giorni”** dopo la firma, **ma 12 anni dopo la firma del Trattato**. Inoltre ne il *“Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord”*, ne il *“Governo degli Stati Uniti d'America”* come neanche *“il Consiglio di Sicurezza”* **si è mai espresso sulla validità di questo Trattato!!!**

Inoltre si tiene a precisare che è pur vero che in giugno del 1977 su richiesta degli rappresentanti permanenti all'Onu, per l'Italia e per la Jugoslavia, il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di togliere dall'ordine del giorno **le questioni** intitolate **“Incarico del Governatore per il Territorio Libero di Trieste”** e **“La questione del Territorio Libero di Trieste”**, ma è anche chiaro che **su richiesta di uno qualsiasi Stato membro dell'ONU oppure della “Commissione Internazionale per il PLT” per tramite del suo Presidente che rappresenta attualmente 31 nazioni, le stesse questioni possono essere rimesse**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)

[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)

[Http://www.triestefreeport.org](http://www.triestefreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato

Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy

Phone (ITA) +39-366-2643359

Phone (SLO) +386-641-881495





all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza in qualsiasi momento.

Articolo 8

Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna Parte dichiara che essa manterrà in vigore le misure interne già adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurerà nell'ambito del suo diritto interno il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.

Commento: Fin'quando non si esprime il Consiglio di Sicurezza (vedi Trattato di Pace, Allegato VII, articolo 1 e Allegato VI, articolo 38), le due nazioni firmatarie di questo Trattato sono ufficialmente considerate occupatori militari della Nazione Internazionale di Trieste comprendente il TLT e PLT, perciò non serve neanche citare il MoU del 1954 di cui sopra.

Articolo 9

Il presente Trattato sarà ratificato appena possibile ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica simultaneamente con l'Accordo firmato in data odierna riguardante lo sviluppo della cooperazione economica tra i due Paesi.

Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Belgrado.

Fatto a Osimo (Ancona), il 10 novembre 1975 in due originali in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana: M. RUMOR

Per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia: M. MINIC

Commento: Questo Trattato é bocciato in tutte le sue parti in quanto non tiene presente le più elementari regole del Diritto Internazionale.

Allegato I

Il cippo 65/36 che si trova a circa 800 metri dal villaggio di Medeazza e verso nord sulla piccola pendenza della quota 127, indica la fine della materializzazione della linea di frontiera con cippi. Partendo dal cippo 65/36 la linea di frontiera si dirige verso un piccolo pilastro con l'indicazione B/Trieste 25610, che si trova su un mucchio di pietre ad una distanza di 24,1 metri verso est. Poi, con un azimut di 104° si dirige verso un paletto in ferro che rappresenta il cippo principale n. 1 il quale è situato ad una distanza di 11,2 metri. Da lì fino a Monte Goli, la linea è materializzata con paletti in ferro sporgenti circa 1,60 metri da terra e dipinti in bianco-nero e bianco-rosso. Dal cippo principale n. 1 la linea si dirige verso i versanti nord del Monte Ermada. Dopo aver attraversato la campestre Medeazza-Brestovizza e lasciata la quota 225 in territorio italiano e la quota 246 in territorio jugoslavo, la linea raggiunge la strada che congiunge Medeazza a Ceroglie e passa a nord del Monte Ermada. A questo punto la linea, materializzata dal cippo principale n. 2, si trova ad una distanza di 7,40 metri dall'asse della strada summenzionata Medeazza-Ceroglie e a nord di essa, rimanendo distante circa 1450 metri dal villaggio di Medeazza che resta ad ovest. Il tracciato della linea di frontiera a partire dal cippo principale n. 1 al cippo principale n. 2 figura alla tabella n. 1.

ecc. ecc.

Qui si trova il cippo principale n. X. Il tracciato della linea di frontiera a partire dal cippo principale n. XI al cippo principale n. X figura alla tabella n. 17.

Dal cippo principale n. X la linea si dirige verso sud con un azimut medio di 190° mantenendosi sempre sulle pendici ovest del Monte Carso. Dopo aver seguito per circa 1500

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





metri la mediana della salita, la linea cambia di direzione e con un azimut medio di circa 260° discende circa 450 metri. Da qui si dirige verso Prebenico e dopo 200 metri, all'incrocio delle campestri Prebenico-San Dorligo, cambia nuovamente direzione, esce da un fitto bosco con un azimut medio di 230° per sfociare sulla strada San Dorligo-San Servolo. La linea raggiunge la strada a circa 350 metri dall'incrocio per Prebenico, situato a sud-ovest ed a 200 metri dal posto di blocco italiano. Qui si trova il cippo principale n. IX. Il tracciato della linea di frontiera a partire dal cippo principale n. X al cippo principale n. IX figura alla tabella n. 18.

Ecc. ecc.

Dal cippo principale n. II la linea lascia, con un azimut medio di circa 259°, la sommità di San Michele e si dirige verso la foce del ruscello San Bartolomeo. Essa lascia in territorio italiano il serbatoio d'acqua di San Michele, poi, scendendo il versante ovest della collina, taglia la strada Chiampore-Crevatini. La linea continua con alcune brevi deviazioni, lasciando la casa Fontanot con una striscia stretta di terreno in territorio italiano e i fabbricati rurali Seppili con un piccolo tratto della campestre in territorio jugoslavo. I terreni coltivati della proprietà Seppili rimangono in territorio italiano. La linea continua ora lungo la pianura in maniera quasi permanente, taglia la carrozzabile Ancarano-Lazzaretto e termina il suo tracciato al cippo principale n. I che si trova sulla riva destra del ruscello San Bartolomeo, alla foce di questo ruscello. Il tracciato della linea di frontiera a partire dal cippo principale n. II sino al cippo principale n. I figura alla tabella n. 26.

Le quote e i dati topografici ai quali si riferisce la descrizione figurano nelle carte 1:25.000 e 1:50.000 dell'Istituto geografico militare italiano, edizioni del 1962-1966 e del 1967 e 1:50.000 dell'Istituto geografico militare dell'Armata Popolare Jugoslava, edizione del 1971.

Si omette l'allegato I (26 tabelle recanti le indicazioni metriche e le coordinate geografiche dei singoli cippi lungo la frontiera terrestre nel settore triestino) e l'allegato II (4 carte topografiche).

[Commento: Il confine terrestre del TLT tra l'Italia e la Jugoslavia \(oggi Slovenia e Croazia\) tutt'ora vigente è descritto nel Trattato di Pace con l'Italia 1947 agli articoli 4 e 22, e la mappa relativa si trova nell'Allegato I dello stesso.](#)

Allegato II

L'Allegato II comprende i seguenti segmenti della mappa topografica: 1

Mappa dell'Italia in scala 1:50,000 dell'Istituto Geografico Militare

- Foglio No. 088 Gorizia (Edizione 1. 1967)
- Foglio No. 109 Grado (Edizione 1. 1968)
- Foglio No. 110 Trieste (Edizione 1. 1967)
- Foglio No. 131 Caresana (Edizione 1. 1967)

Allegato III

La linea di frontiera marittima parte dal cippo principale n. 1 della Baia di San Bartolomeo, situato sulla riva destra del ruscello San Bartolomeo, alla sua foce, con le coordinate piane nei due sistemi:

x = 5049835,77	y = 2420416,72	italiane
x = 5050841,73	y = 5400753,47	jugoslave

ed è determinato da archi di cerchio massimo che uniscono punti seguenti:

punti coordinate italiana (carta n. 39) coordinate jugoslave (carte n. 100 - 15)

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





	Latitudine N	Longitudine E (Greenwich)	Latitudine N	Longitudine E (Greenwich)
1	45° 35', 65	13° 43', 15	45° 35', 70	13° 43', 40
2	45° 35', 90	13° 42', 75	45° 35', 95	13° 43', 00
3	45° 37', 80	13° 37', 80	45° 37', 91	13° 38', 00
4	45° 32', 70	13° 18', 75	45° 32', 80	13° 19', 00
5	45° 27', 20	13° 12', 70	45° 27', 20	13° 12', 90

Le coordinate sopraindicate sono rappresentate graficamente sulla carta italiana n. 39 dell'Istituto Idrografico della Marina, scala I: 100.000, terza edizione, marzo 1962, riedizione luglio 1974, aggiornata al Bollettino «Avvisi ai Naviganti» n. 42 dell'anno 1974 e sulla carta marittima jugoslava n. 100-15 dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Jugoslava, scala 1:100.000, nuova edizione giugno 1971, riedizione luglio 1974, aggiornata al Bollettino «Avvisi ai Naviganti» n. 22 dell'anno 1974.

Commento: Il confine marittimo del TLT tra l'Italia e la Jugoslavia (oggi Slovenia e Croazia) tutt'ora vigente è descritto nel Trattato di Pace con l'Italia 1947 all'articolo 11, e la mappa relativa si trova nell'Allegato I dello stesso.

Allegato IV

L'Allegato IV è composto dal seguente segmento di mappa topografica:

“Mappa dell'Istituto Idrografico della Marina — Genova, Aprile 1943 — Terza edizione, Marzo 1962” Nord Adriatico da Punta Tagliamento a Pola (aggiornato nel fascicolo 4-5 Novembre 1974)

Commento: Si rammenta che **a causa delle modifiche illegali delle linee di confine riportate in questo Trattato, il Porto Libero di Trieste non ha più l'accesso alle acque internazionali e di conseguenza questo porto internazionale giuridicamente e di fatto, è diventato un territorio inservibile a danno di tutto il commercio mondiale.**

Sezione III LETTERE DI SCAMBIO

Gli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X e “XI” sono le lettere di scambio tra Rumor e Minic.

Commento: L' “**Allegato XI**” non è contemplato nell' ATTO FINALE (vedi in fondo di questa relazione) e non è riportato nemmeno nell'atto di Ratifica da parte dell'Italia del 14 marzo 1977, però è stato depositato con le sigle **Ig and Ilg** (vedi l'ultima lettera di scambio della Sezione III) nella versione registrata presso l'ONU il 9 luglio 1987.

Allegato V (nella versione depositata all'ONU, 1987, “Ia”)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Osimo, Ancona, 10 November 1975

Signor Ministro,

riferendomi all'articolo 2 del Trattato firmato in data odierna, con il quale la frontiera tra i due Stati nel Golfo di Trieste è stato permanentemente fissato, ho l'onore di confermare quanto segue:

Nella delimitazione delle acque territoriali nel Golfo di Trieste, ciascuna parte ha preso in considerazione i principi derivanti dalla Convenzione di Ginevra sul mare territoriale

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





e le zone attigue del 29 aprile 1958.

In tale occasione, la Parte italiana rende nota la propria intenzione di richiamare le linee di base diritte nel Mare Adriatico e la loro pubblicazione secondo le modalità previste di cui sopra detta convenzione.

La pregherei di prendere atto di quanto sopra esposto.

Voglia gradire, signor, ecc

M. RUMOR

Sua Eccellenza il Signor Milos Minic
Vice-Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale degli affari esteri
della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia

(nella versione depositata all'ONU, 1987, "IIa")

**IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO
FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERALE DI
JUGOSLAVIA**

Osimo, Ancona, 10 November 1975

Signor Ministro,
ho l'onore di confermare di aver ricevuto la lettera di V.E. del seguente tenore:

[vedi lettera I a]

Ho l'onore di confermare che ho preso nota di quanto sopra.

Voglia gradire, signor, ecc

M. MINIC

Sua Eccellenza il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

Commento: Visto che in questa lettera di scambio si cita come parametro legale la **"Convenzione internazionale concernente il mare territoriale e la zona attigua"** firmata a Ginevra il 29 aprile 1958, ci permettiamo di dimostrare che in questo Trattato nemmeno questa Convenzione è stata rispettata

(vedi: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i7/0.747.305.11.it.pdf>)

Disposizioni generali

Art. 1

1. La Sovranità di uno Stato si estende oltre il territorio e le acque interne sulla zona di mare adiacente alle coste e chiamata mare territoriale.

2. Detta sovranità si esercita secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione e le norme del diritto internazionale.

Art. 2

Lo spazio aereo sopra il mare territoriale come anche il fondo e il sottofondo di quest'ultimo sottostanno alla sovranità dello Stato costiero.

Se la sovranità sulle acque territoriali viene esercitata **"secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione.."** allora bisogna prendere in considerazione che il PLT è stato istituito

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





dall'ONU stessa secondo le **“norme del diritto internazionale”** come un porto internazionale che sorge su un territorio extraterritoriale, ovvero extradoganale anche nei confronti del TLT, con la conseguenza che il specchio di mare territoriale del TLT, che è anch'esso uno Stato internazionale in quanto il Governatore viene insediato direttamente dal Consiglio di Sicurezza, serve alle navi registrate presso l'International Maritime Organization (IMO) per la navigazione internazionale, per l'accesso diretto all'mare internazionale o viceversa per il accesso al Porto Libero di Trieste internazionale senza la possibilità d'interferenza legale e di fatto di qualsiasi altro Stato con diritto nazionale proprio, come per esempio l'Italia e la Jugoslavia.

Delimitazione del mare territoriale

Art. 12

1. *Se le coste di due Stati sono dirimpettaie o limitrofe, nessuno di detti Stati può, salvo accordo contrario, estendere il proprio mare territoriale oltre la mediana fra i punti delle linee base da cui si stabilisce il mare territoriale di ciascuno Stato. **Questa disposizione non si applica quando per ragioni storiche o altre speciali occorre stabilire il mare territoriale in altro modo.***

2. *Le linee di limitazione del mare territoriale di Stati le cui coste sono dirimpettaie o limitrofe devono essere indicate nelle carte marine di grande scala riconosciute ufficialmente dagli Stati costieri.*

L'istituzione del PLT come porto internazionale è una diretta conseguenza della Patente di Porto Franco, emanata nel 1719 da Carlo VI d'Asburgo, perciò diventa difficile a sostenere che per il porto di Trieste non ci siano **“ragioni storiche”** anche per le acque territoriali.

Disposizioni finali

Art. 25

*Le disposizioni della presente convenzione **non menomano convenzioni o altri accordi internazionali già in vigore fra le Parti contraenti.***

In effetti i sig.ri Rumor e Minic si sono permessi di **“menomare”** gli **“accordi internazionali già in vigore fra le Parti contraenti”** del Trattato di Pace con l'Italia, ratificato il 15 settembre 1947 da 21 nazioni incluso l'Italia e la Jugoslavia!

Allegato VI (nella versione depositata all'ONU, 1987, “I b”)

IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERALE DI JUGOSLAVIA

Osimo, Ancona, 10 Novembre 1975

Signor Ministro,

Con riferimento all'articolo 3 del trattato firmato in data odierna, ho l'onore di confermare quanto segue:

Il mio governo si impegna a rilasciare ai membri di nazionalità jugoslava della minoranza italiana (del gruppo etnico italiano) di cui all'articolo 3 del Trattato che, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, hanno la loro residenza permanente in territorio jugoslavo e che, entro un anno dalla data di entrata in vigore di detto Trattato, esprimono, attraverso le autorità jugoslave, che notificheranno di conseguenza alle autorità italiane, la loro intenzione di trasferirsi in Italia e nei confronti dei quali il governo italiano informa il governo jugoslavo che li considera membri della minoranza italiana (del gruppo etnico italiano) e riconosce che essi hanno la cittadinanza italiana.

Entro tre mesi dalla data in cui essi hanno ricevuto la notifica della loro liberazione dalla

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





nazionalità jugoslava, tali persone devono lasciare il territorio del Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e si considera che hanno perso la Nazionalità Jugoslava a partire dalla data in cui si trasferiscono.

Voglia gradire, signor, ecc

M. MINIC

Sua Eccellenza il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

(nella versione depositata all'ONU, 1987, "Il b")

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Osimo, Ancona, 10 November 1975

Signor Ministro,

Con riferimento all'articolo 3 del trattato firmato in data odierna, ho l'onore di confermare quanto segue:

Il mio governo si impegna a riconoscere l'acquisizione della cittadinanza jugoslava da parte di persone appartenenti al gruppo etnico jugoslavo (della minoranza jugoslava), di cui all'articolo 3 del trattato che, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, hanno la loro residenza permanente nel territorio italiano e che, entro un anno dalla data di entrata in vigore di detto trattato, esprimono attraverso le autorità italiane, che ne informa di conseguenza le autorità jugoslave, la loro intenzione di trasferirsi in Jugoslavia e nei confronti dei quali il governo jugoslavo informa il governo italiano che ritiene loro di essere membri del gruppo etnico jugoslavo (della minoranza jugoslava) e riconosce che esse sono di nazionalità jugoslava.

Entro tre mesi dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione di notifica che gli sarà garantita la nazionalità jugoslava, tali persone devono lasciare il territorio della Repubblica Italiana e si considera che esse hanno perso la cittadinanza italiana a partire dalla data in cui si muovono.

Voglia gradire, signor, ecc

M. RUMOR

Sua Eccellenza il Signor Milos Minic
Vice-Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale degli affari esteri
della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia

Commento: Il "riferimento all'articolo 3" è stato già spiegato sotto l'articolo 3 stesso, tuttavia è interessante come i signori Rumor e Minic definiscono i "cittadini originari del Territorio Libero di Trieste" quando gli intitolano "minoranza" oppure "gruppo etnico" rispettivamente jugoslavo o italiano. A tal proposito bisogna precisare che nello **Statuto Permanente del TLT ovvero **nell'Allegato VI, del Trattato di Pace 1947**, questa popolazione multietnica non viene separata secondo canoni razziali di "minoranza" ne tantomeno secondo "gruppi etnici" italiani o jugoslavi, infatti**

l'articolo 4 cita testualmente "Diritti umani e libertà fondamentale":

"La Costituzione del Territorio Libero garantisce a tutte le persone sotto la giurisdizione del Territorio Libero, senza distinzione come origine etnica, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, incluso la libertà di culto religioso, lingua, parola e pubblicazione, educazione, assemblee e associazioni. Ai Cittadini del Territorio Libero sarà assicurato l'uguaglianza di eleggibilità per l'esercizio pubblico."

E ancora l'articolo 5 "Diritti civili e politici" cita testualmente:

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





“Nessuna persona che ha acquisito la cittadinanza del Territorio Libero può essere privato dei suoi diritti civili e politici eccetto per pene giudiziali per infrazioni della legge penale del Territorio Libero.”

Tali articoli di legge sono stati scritti in virtù che **nel TLT non vivono affatto solamente cittadini di etnia italiana o jugoslava** dove quest'ultima conta da solo già 7 etnie, **ma** perché nel TLT **convivono tantissime altre etnie autoctone** che naturalmente non si sentono né italiane o jugoslave ma tedesche, austriache, ungheresi, greci, spagnoli, russi, inglesi, americani ecc. ecc.. Inoltre è molto importante sapere che fino a quando Trieste si autogovernava come città-stato (fino al 1918) i problemi di convivenza tra le diverse etnie praticamente non esisteva. I problemi sono nati da quando l'irredentismo italiano, pilotato dal Regno d'Italia, ha fatto l'ingresso in questa città, **perciò l'unica maniera per garantire la pace nel TLT è di riportare il senso del rispetto per tutte le etnie, e questo è garantito Statutariamente dal Territorio Libero di Trieste come deciso nel 1947**. Evidentemente nel 1947 si era molto più saggio che 28 anni dopo quando si è firmato nel 1975 questo Trattato bilaterale scellerato.

L'unico articolo dello Statuto Permanente per il TLT che richiama l'italiano e jugoslavo è **l'articolo 7, “Lingue ufficiali”** che cita testualmente:

“Le lingue ufficiali del Territorio Libero sono l'italiano e lo sloveno. La Costituzione determinerà in quale circostanza il croato potrebbe essere usato come terza lingua ufficiale.”

Leggendo gli articoli dello **Statuto Permanente per il TLT** scritto nel 1946-47, sembra quasi incredibile che poco che **serve per ottenere una convivenza pacifica !!!**

Allegato VII (nella versione depositata all'ONU, 1987, “Ic”)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Osimo, Ancona, 10 November 1975

Signor Ministro,

Con riferimento all'articolo 3 del trattato firmato in data odierna, ho l'onore di informarLa di quanto segue:

Le persone che lasciano il territorio italiano sulla base del medesimo articolo sono, dopo il pagamento dei debiti e delle tasse per i quali essi possono essere responsabili in tale territorio, sono autorizzati a prendere i loro beni mobili con loro o di vendere e trasferire i fondi in loro possesso, a condizione che tali beni e tali fondi sono stati legalmente acquistati. Il trasferimento delle proprietà non è soggetto ad alcun dazio d'esportazione o importazione.

Il trasferimento delle proprietà sarà effettuata nelle condizioni e nei termini da stabilire di comune accordo durante i negoziati di cui all'articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il trasferimento di fondi, inclusi i proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e immobili, sarà anche stabilito durante questi negoziati.

Voglia gradire, signor, ecc

M. RUMOR

Sua Eccellenza il Signor Milos Minic
Vice-Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale degli affari esteri della
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia

(nella versione depositata all'ONU, 1987, “IIc”)

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERALE DI JUGOSLAVIA

Osimo, Ancona, 10 Novembre 1975

Signor Ministro,
ho l'onore di informarVi che ho preso nota del contenuto della vostra lettera del seguente tenore:

[vedi lettera lc]

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo con quanto precede.

Voglia gradire, signor, ecc

M. MINIC

Sua Eccellenza il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

Commento: In risposta a questo scambio di lettere possiamo citare la versione originale del testo che si trova nell'Allegato X, articolo 10, del Trattato di Pace con l'Italia 1947 che cita testualmente:

“Le persone che opteranno per la cittadinanza italiana e che stabiliranno la loro residenza in Italia, dopo pagamento dei loro debiti e delle tasse che gravassero sopra di loro nel Territorio Libero, saranno autorizzate a portare con loro i propri beni mobili ed a trasferire i fondi che posseggono a condizione che questi beni e questi fondi siano stati acquisiti legalmente. Il trasferimento dei beni non verrà colpito da alcun diritto di esportazione o di importazione. Tali persone saranno autorizzate, inoltre a vendere i loro beni mobili ed immobili nelle medesime condizioni dei cittadini del Territorio Libero.

Il trasferimento dei beni in Italia si effettuerà in condizioni che non siano in contrasto con la Costituzione del Territorio Libero e nei modi che verranno fissati attraverso un accordo fra l'Italia ed il Territorio Libero. Pure attraverso accordi verranno stabiliti le condizioni ed i termini entro i quali verrà effettuato il trasferimento dei fondi, ivi compreso il derivante delle vendite.”

Sembra incredibile come che il testo originale del Trattato di Pace 1947 sia stato copiato nelle lettere di scambio tra Rumor e Minic nel Trattato del 1975, deformando totalmente il significato onesto in un significato truffaldino.

Allegato VIII (nella versione depositata all'ONU, 1987, “Id”)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Osimo, Ancona, 10 November 1975

Signor Ministro,
Con riferimento all'articolo 3 del Trattato firmato oggi tra i nostri due paesi hanno, e nonostante le sue disposizioni, ho l'onore di comunicareLe il seguente:

Le persone che, sulla base dello scambio di lettere riguardanti la cittadinanza, non sono più di nazionalità jugoslava e si trasferiscono in Italia sono considerate, per la legislazione italiana, come non avendo perso la cittadinanza italiana.

Voglia gradire, signor, ecc

M. RUMOR

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





Sua Eccellenza il Signor Milos Minic
Vice-Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale degli affari esteri della
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia

(nella versione depositata all'ONU, 1987, "IId")

**IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO
FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERALE DI
JUGOSLAVIA**

Osimo, Ancona, 10 Novembre 1975

Signor Ministro,
ho l'onore di confermare di aver ricevuto la lettera di V.E. del seguente tenore:

[vedi lettera Id]

Ho l'onore di informarVi che il mio governo non ha obiezioni per quanto sopra.

Voglia gradire, signor, ecc

M. MINIC

Sua Eccellenza il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

Allegato IX (nella versione depositata all'ONU, 1987, "Ie")

**IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO
FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERALE DI
JUGOSLAVIA**

Osimo, Ancona, 10 Novembre 1975

Signor Ministro,
Con riferimento all'articolo 4 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di informarLa che il mio governo è pronto a concedere il trattamento previsto da tale articolo per beni immobili appartenenti a persone che, sulla base del secondo e terzo comma dell'articolo 3 del Trattato, lasciano il territorio jugoslavo, senza aver disposto sui loro beni immobili.
Tali persone, dopo il pagamento dei debiti e delle tasse per i quali essi possono essere responsabili nel territorio da cui si trasferiscono, saranno autorizzati di portare i loro beni mobili con loro o di venderli e di trasferire i fondi in loro possesso, a condizione che tali beni e tali fondi sono stati acquisiti legalmente.

Il trasferimento delle proprietà non sarà soggetto ad alcun dazio d'importazione o d'esportazione.

Il trasferimento delle proprietà in Italia saranno effettuati con le condizioni e nei limiti di tempo da stabilire di comune accordo durante i negoziati previsti di cui all'articolo 4 del Trattato. Le condizioni ed i limiti di tempo per il trasferimento di fondi, inclusi i proventi dalle vendite, saranno stabiliti nel corso degli stessi negoziati.

Voglia gradire, signor, ecc

M. MINIC

Sua Eccellenza il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

(nella versione depositata all'ONU, 1987, "Ile")

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Osimo, Ancona, 10 November 1975

Signor Ministro,

ho l'onore di informarVi che ho preso nota del contenuto della vostra lettera del seguente tenore:

[vedi lettera le]

Ho l'onore di confermarVi che il mio Governo è in accordo con quanto sopra.

Voglia gradire, signor, ecc

M. RUMOR

Sua Eccellenza il Signor Milos Minic
Vice-Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale degli affari esteri della
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia

[Commento: Vedi più sopra il commento per il scambio di lettere Allegato VII ovvero Ic e Ilc.](#)

Allegato X (nella versione depositata all'ONU, 1987, "If")

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Osimo, Ancona, 10 November 1975

Signor Ministro,

In relazione all'articolo 5 del trattato firmato in data odierna, ho l'onore di confermarLe che abbiamo concordato il seguente:

Al fine di garantire la continuità della previdenza sociale e di quiescenza, le due parti, in attesa dell'entrata in vigore del futuro accordo di cui all'articolo 5, si procederà nel seguente modo:

(a) Nel caso di persone che, in virtù dell'articolo 3 si trasferiscono nel territorio dell'altra parte, i contributi sociali e le prestazioni pensionistiche saranno versati in anticipo da parte dell'ente di previdenza sociale della parte del territorio nel quale si sono trasferiti;

(b) Nel caso di persone che si trovano in quella parte del territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 che si trova entro i confini della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e verso il quale le Istituzioni italiane hanno obblighi di contributi sociali, questi enti trasferiscono agli enti previdenziali Jugoslavi gli importi corrispondenti ai tali obblighi, fermo restando che le istituzioni di previdenza sociale jugoslava versa gli importi ai beneficiari;

(c) In caso di persone che si trovano in quella parte del territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 che si trova entro i confini della Repubblica italiana e verso il quale le istituzioni di previdenza sociale jugoslava ha degli obblighi, tali istituzioni devono trasferire all'ente previdenziali italiano gli importi corrispondenti a tali obblighi, fermo restando che le istituzioni di previdenza sociale italiane pagano gli importi agli beneficiari.

Voglia gradire, signor, ecc

M. RUMOR

Sua Eccellenza il Signor Milos Minic
Vice-Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale degli affari esteri della
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





(nella versione depositata all'ONU, 1987, "If")

IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERALE DI JUGOSLAVIA

Osimo, Ancona, 10 Novembre 1975

Signor Ministro,

In relazione all'articolo 5 del trattato firmato in data odierna, ho l'onore di confermarLe che concordiamo con la seguente:

[Vedi lettera If]

Voglia gradire, signor, ecc

M. MINIC

Sua Eccellenza il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

Commento: Vedi commento più sopra per gli articoli 3, 4 e 5 di questo Trattato (1975).

Visto che anche in questa lettera di scambio viene più volte ripreso l'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, si ricorda che questo articolo è riportato nel commento dell'introduzione del Trattato di Osimo 1975 all'inizio dell'articolo "L'appropriazione illegale del TLT".

Fin'ora nessuna nazione incluso Italia e Jugoslavia ha ufficialmente chiesto di modificare il Trattato di Pace del 1947, perciò tutti gli accordi o trattati che interferiscono con le disposizioni del Trattato di Pace 1947 sono di conseguenza nulli e non avvenuti, vedi Memorandum of Understanding, London 5 October 1954, l'annessione del TLT zona A alla Regione Friuli nel 1963 finalizzata nel 1968 con l'istituzione definitiva della Regione Friuli Venezia Giulia, il Trattato di Osimo 10 novembre 1975 e l'annessione all'Italia del Porto Libero di Trieste con la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio n° 200902677 del 16 marzo 2009 ecc. ecc..

Insomma è inutile da parte degli stati d'Italia e Jugoslavia voler cambiare la situazione giuridica della Nazione Internazionale di Trieste (TLT/PLT) se non si modifica il Trattato di Pace con l'Italia.

Inoltre cambiamenti giuridici riguardanti lo Statuto Permanente del TLT possono essere richiesti dai cittadini originari del TLT (popolazione autoctona) con cittadinanza del TLT ex Allegato VI, articolo 6 del Trattato di Pace 1947, oppure dal Consiglio di Sicurezza seguendo l'articolo 37 dell'Allegato VI che cita:

"Il presente Statuto costituisce lo Statuto Permanente del Territorio Libero sotto riserva di qualunque modifica che il Consiglio di Sicurezza potrà apportarvi ulteriormente.

L'Assemblea popolare, in seguito ad un voto espresso con maggioranza di due terzi dei suffragi, potrà indirizzare delle petizioni al Consiglio di Sicurezza."

Allegato XI (nella versione depositata all'ONU, 1987, "Ig")

IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERALE DI JUGOSLAVIA

Osimo, Ancona, 10 Novembre 1975

Signor Ministro,

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





ho l'onore di informarLa sulla seguente:

Il termine "minoranza" e "gruppo etnico" che appare nel testo del Trattato e negli Allegati sarà tradotto nelle lingue jugoslave con il termine "minoranza".

Voglia gradire, signor, ecc

M. MINIC

Sua Eccellenza il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

(nella versione depositata all'ONU, 1987, "Ilg")

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Osimo, Ancona, 10 November 1975

Signor Ministro,

ho l'onore di informarLa sulla seguente:

Il termine "minoranza" e "gruppo etnico" che appare nel testo del Trattato e negli Allegati sarà tradotto nella lingua italiana con il termine "gruppo etnico".

Voglia gradire, signor, ecc

M. RUMOR

Sua Eccellenza il Signor Milos Minic
Vice-Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale degli affari esteri della
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia

Commento: "Il termine "minoranza" e "gruppo etnico" non appartiene al linguaggio della popolazione del TLT, in quanto tutta la popolazione è mescolata etnicamente, perciò "il termine" giusto è "cittadini originari del Territorio Libero di Trieste ovvero i Triestini" come descritto anche nel testo ufficiale del Trattato di Pace con l'Italia, Allegato VI, articolo 6 paragrafo 1 che cita testualmente:

"1. Cittadini italiani che erano residenti il 10 giugno 1940 nel area compresa nei confini del Territorio Libero, e i loro figli nati dopo questa data, saranno cittadini originali del Territorio Libero con tutti i diritti civili e politici. Dopo essere diventati cittadini del Territorio Libero perderanno la loro cittadinanza italiana.

Nota aggiuntiva al paragrafo 1: sono considerati come cittadini originali del Territorio Libero anche tutti coloro che sono nati dopo questa data nei confini del territorio (vedi anche "Statuto Permanente del TLT", articolo 4, e l'articolo 15 della "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" del 10 dicembre 1948)."

Sezione IV
ATTO FINALE

Al termine dei negoziati tra le delegazioni della Repubblica Italiana e della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, i Plenipotenziari dei due Governi hanno firmato oggi a Osimo (Ancona):

1. Un Trattato tra i due Paesi con dieci Allegati;
2. Un Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra i due Paesi con quattro Allegati.

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





I due Accordi saranno ratificati secondo le procedure costituzionali in vigore nei due Paesi nel più breve tempo. Gli strumenti di ratifica dei due Accordi saranno scambiati alla stessa data, ed i due Accordi entreranno in vigore simultaneamente il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Osimo (Ancona), il 10 novembre 1975, in due originali in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana: M. RUMOR

Per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia: M. MINIC

Commento: "I due Accordi sono ratificati secondo le procedure costituzionali in vigore nei due Paesi.." ovvero Jugoslavia e Italia, perciò non possono essere presi in considerazione in base allo STATUTO PERMANENTE per il TERRITORIO LIBERO e STRUMENTO per il PORTO LIBERO di TRIESTE nonché del TRATTATO di PACE con l'ITALIA, poiché uno Stato indipendente con una legislazione assestante.

Conclusione

Per tutte le questioni riguardanti il territorio della Nazione Internazionale di Trieste (TLT e PLT), questo Trattato firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 e NULLO e NON AVVENUTO poiché non rispetta la legge vigente per il territorio di cui all'oggetto ovvero *"..la delimitazione della frontiera per la parte non indicata come tale nel TRATTATO DI PACE con l'ITALIA del 10 febbraio 1947"* in quanto nel Trattato di Pace è indicato *la delimitazione della frontiera* tra il Territorio Libero ed i Stati confinanti di Jugoslavia e Italia.

Il Trattato di Osimo viola inoltre i seguenti accordi e Trattati internazionali:

- 1. 16° Resolution of UN Security Council, 10 January 1947**
- 2. Treaty of Peace with Italy, Paris, 10 February 1947**
- 3. The Universal Declaration of Human Rights, New York, 10 December 1948**
- 4. CHARTER OF THE UNITED NATIONS, San Francisco, 26 June 1945**
- 5. Memorandum of Understanding, London, 5 October 1954**
- 6. International Convention on Territorial Sea and the Contiguous Zone, Geneva, 29 April 1958**
- 7. FINAL ACT of the CONFERENCE ON SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE, Helsinki, 1 August 1975**

Comitato Porto Libero di Trieste

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato
Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy
Phone (ITA) +39-366-2643359
Phone (SLO) +386-641-881495

comitatoplt@gmail.com

